

REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti
1989, 1990 e 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,considerando che la relazione della Commissione prevista all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 indica, per le varietà Forchheimer Havanna, Mavra e Tsebelia, un notevole aumento dei quantitativi consegnati agli organismi di intervento per i raccolti 1986 e 1987; che tali quantitativi sono ampiamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87⁽⁵⁾ e con effetto a decorrere dal raccolto 1988, dal regolamento (CEE) n. 2269/88⁽⁶⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

considerando che risulta pertanto necessario adottare le misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare la diminuzione del prezzo di intervento per dette varietà; che, data la necessità di riequilibrare il mercato, è opportuno applicare tali misure a vari raccolti successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 1989, 1990 e 1991, il prezzo di intervento del tabacco delle varietà n. 11 Forchheimer Havanna II c, n. 23 Tsebelia e n. 24 Mavra è diminuito al 75 % del corrispondente prezzo di obiettivo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SOLBES

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 98.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 44.